

TI_GERICHTE 32.2010.164 vom 12. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2010.164

FR: TI_GERICHTE 32.2010.164 du 12 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 32.2010.164 del 12 maggio 2010

Regeste

UAI ha correttamente determinato l'ammontare della rendita spettante all'assicurata

Erwägungen

E. 29

bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l'autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Generalmente l'anno di inizio dell'accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall'UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell'ultimo figlio (marg. 5320 DR). Tuttavia nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L'ammontare dell'accredito corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L'accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). 2.3. Nel caso presente l'Ufficio AI, nella risposta di causa, ha indicato che "l'importo delle rendite di invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e che la rendita completa minima ammonta a fr. 1'140.- mentre quella massima a fr. 2'280.- e che il calcolo effettuato per definire il diritto a prestazioni risulta essere corretto" (doc. IV). Il TCA concorda con quanto indicato dall'amministrazione, ritenuto che la rendita dell'assicurata è stata fissata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 6'840 e di un periodo di contribuzione completo (scala 44, cfr. doc. A1). Riguardo alle osservazioni di RA 1 circa all'insufficienza dell'importo di fr. 1'140 per coprire il fabbisogno dell'interessata e, in particolare, per pagare il canone di locazione dell'appartamento, il TCA sottolinea che nel sistema di previdenza svizzero, basato sui tre pilastri, spetta all'AVS insieme alle PC garantire in maniera adeguata agli assicurati la copertura dei bisogni vitali (art. 112 cpv. 2 Cost.). Al riguardo, in una sentenza 9C_40/2010 del 6 ottobre 2010, il Tribunale federale ha ricordato che: " (...) 3.1 Le système suisse de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers (art. 111 Cst.). Les prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations complémentaires) doivent couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), alors que les prestations du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.; voir également art. 1 al. 1 LPP). Il incombe au troisième pilier (prévoyance individuelle) de compléter les mesures collectives des deux premiers piliers selon les besoins personnels. (...) 5.3.3.1 Le système des rentes

complémentaires a été introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l'existence d'un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit; les proches parents n'avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires, de sorte que l'unité juridique du cas de rente était maintenue (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1225 ss, 2e partie, chapitre F, III, 2). Les rentes complémentaires devaient s'ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille (arrêt U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.2.2.1, in SVR 2009 UV n° 7 p. 26; voir également arrêt B 25/00 du 24 septembre 2001 consid. 5b).” Pertanto, come del resto correttamente indicato dall'amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), spetta all'assicurata, qualora non l'avesse ancora fatto, richiedere al competente Servizio delle prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione, per il tramite della propria agenzia comunale AVS, una prestazione complementare. Poiché l'ammontare della rendita è corretto, la decisione contestata va confermata ed il ricorso respinto. 2.4. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.